

BONUS SANIFICAZIONE

Con il „decreto rilancio“ sono stati introdotti due specifici benefici collegati alle spese sostenute per:

- l'adeguamento degli ambienti di lavoro collegato al contenimento della diffusione del COVID-19 (Art. 120)
- la sanificazione dei luoghi di lavoro e l'acquisto di dispositivi di protezione (DPI) atti a garantire la salute dei lavoratori e degli utenti (Art. 125)

Con la circolare 10.07.2020 n. 20/E l'Agenzia delle Entrate è intervenuta fornendo una serie di chiarimenti relativamente ai crediti d'imposta in esame nonché è stato predisposto l'apposito modello che i beneficiari devono utilizzare per comunicare le relative spese sostenute.

a) CREDITO D'IMPOSTA IN RELAZIONE DELLE SPESE SOSTENUTE PER L'ADEGUAMENTO DEGLI AMBIENTI DI LAVORO ALLE MISURE NECESSARIE AL CONTENIMENTO / PREVENZIONE DEL CONTAGIO COVID-19 (ART. 120)

Chi può inoltrare la domanda?

L'agevolazione è riconosciuta a favore dei soggetti esercenti attività d'impresa in luogo aperto al pubblico. Possono accedere all'agevolazione le attività d'impresa ricompresi nell'elenco di cui all'allegato 1, DL n. 34/2020, da scaricare sul sito dell'Agenzia delle Entrate. Di seguito alcuni codici ATECO che rientrano nell'agevolazione:

551000	Hotels	Alberghi
552030	Berghütten	Rifugi di montagna
552051	Zimmervermietung für Kurzaufenthalte, Ferienhäuser und -wohnungen, Bed & Breakfast, Residence	Affittacamere per brevi soggiorni, case ed appartamenti per vacanze, bed and breakfast, residence
502052	Urlaub auf dem Bauernhof	Attività di alloggio connesse alle aziende agricole
553000	Campingplätze und Stellplätze für Wohnwagen	Aree di campeggio e aree attrezzate per camper e roulotte
561011	Zubereitung und Verabreichung von Speisen	Ristorazione con somministrazione
561012	Gastronomietätigkeiten auf Bauernhöfen	Attività di ristorazione connessa alle aziende agricole
561020	Zubereitung von Speisen zum Mitnehmen	Ristorazione senza somministrazione con preparazione di cibi da asporto
561030	Eisdielen und Konditoreien	Gelaterie e pasticcerie
561042	Imbisswagen	Ristorazione ambulante
562100	Event-Catering und Banqueting	Catering per eventi, banqueting
562910	Mensen	Mense
563000	Cafes und Bars ohne Küche	Bar e altri esercizi simili senza cucina
791100	Reisebüros	Attività delle agenzie di viaggio
900400	Betrieb von Theatern, Konzertsälen und sonstigen Unterhaltungseinrichtungen	Gestione di teatri, sale da concerto e altre strutture artistiche
910200	Museen	Attività di musei

Quali interventi sono agevolabili?

- gli interventi edilizi per il rifacimento di spogliatoi e mense, per la realizzazione di spazi medici, ingressi e spazi comuni;
- l'acquisto di strumenti e tecnologie necessarie allo svolgimento dell'attività lavorativa e per l'acquisto di apparecchiature p. es. termoscanter. Vengono citati anche l'acquisto di software e sistemi di videoconferenza e di sicurezza della connessione smart working.

A quanto ammonta il credito d'imposta?

Il credito d'imposta in esame spetta nella misura del 60 % delle spese sostenute nel 2020 per un massimo di Euro 80.000. Di conseguenza, l'ammontare massimo del credito spettante risulta pari a Euro 48.000. Il credito d'imposta è utilizzabile in compensazione nel 2021 esclusivamente tramite il mod. F24 o può essere ceduto nel 2021, anche parzialmente, ad altri soggetti (p. es. istituti di credito).

Termine per l'inoltro della domanda

La domanda è da inoltrare sul sito dell'Agenzia delle Entrate in forma telematica tra il 20.07.2020 e fino al 30.11.2021.

b) CREDITO D'IMPOSTA PER LA SANIFICAZIONE DEI LUOGHI DI LAVORO E L'ACQUISTO DI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE (ART. 125)

Chi può inoltrare la domanda?

Questo credito d'imposta può essere richiesto da tutte le imprese, lavoratori autonomi, enti non commerciali, indipendentemente dalla loro forma giuridica nonché dal tipo di attività.

Quali interventi sono agevolabili?

Il beneficio è riconosciuto per le spese sostenute nel 2020, di:

- Sanificazione degli ambienti in cui è esercitata l'attività lavorativa e degli strumenti utilizzati nell'ambito di tali attività sulla base di apposita certificazione redatta da operatori professionisti sulla base dei protocolli vigenti;
- L'acquisto di dispositivi di protezione (ad esempio mascherine chirurgiche, mascherine FFP2 e FFP3, guanti, visiere, occhiali protettivi, tute protettive, calzari, conformi ai requisiti di sicurezza previsti dalla normativa UE);
- L'acquisto di prodotti detergenti e disinfettanti;
- L'acquisto di dispositivi di sicurezza diversi dai precedenti e relative spese di installazione, ad esempio termometri, termoscanter, tappeti, vaschette decontaminanti e igienizzati, conformi ai requisiti di sicurezza previsti dalla normativa UE;
- L'acquisto di dispositivi ad esempio barriere, pannelli protettivi, per il mantenimento della distanza di sicurezza interpersonale e relative spese di installazione.

A quanto ammonta il credito d'imposta?

Il credito d'imposta spettante è pari al 60 % delle spese sostenute nel 2020 per un massimo di Euro 100.000. Di conseguenza, l'ammontare massimo del credito spettante risulta pari a Euro 60.000. Lo Stato ha stanziato per tale credito l'importo complessivo di 200 Mio. di Euro, perciò il credito riconosciuto potrebbe ridursi in proporzione alle domande ed alle risorse disponibili.

Il credito d'imposta è utilizzabile in compensazione esclusivamente tramite il mod. F24 o può essere ceduto, anche parzialmente, ad altri soggetti (come p. es. istituti di credito).

Termine per l'inoltro della domanda

La domanda è da inoltrare in forma telematica sul sito dell'Agenzia delle Entrate tra il 20.07.2020 e fino al 07.09.2020.

Restiamo a Sua disposizione per eventuali domande e/o ulteriori informazioni.

Distinti saluti
- Dr. Corrado Picchetti -

